

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DETERMINAZIONE

ATTO N. 368 DEL 11.9.2019

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE RELATIVO A N.2 AUTOVETTURE - CIG Z4929B979D

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Considerata la necessità da parte dell'Ente di predisporre l'acquisizione di una fornitura a noleggio a lungo termine di n. 2 automezzi attrezzati necessari al trasporto di utenti disabili, in corrispondenza alla cessazione di precedenti noleggi;

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento, anche alla luce delle specifiche tecniche che risultano occorrenti;

Ritenuto quindi opportuno indire gara per l'affidamento del noleggio in parola, con pubblicazione sul sito istituzionale e con invio individuale della documentazione di gara a n. 10 Ditte specializzate nel settore dell'autonoleggio;

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUVRI;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è possibile:

1. l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3. lo svolgimento di procedura ordinaria

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minore costo;

SETTORE	Firma per Visto	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP	<i>swl</i>	
AREA SOCIALE	<i>swl</i>	
FINANZIARIO	<i>Barbara</i>	
SEGRETARIA	<i>Barbara</i>	
PERSONALE	<i>Barbara</i>	

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L. n. 142/90.
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi art. 47 c. 1 L. 142/90.

(data)

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n... fogli con n. pagine utilizzate.

(data)

IL SEGRETARIO

ATTESO che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il
CIG il cui numero attribuito è riportato in oggetto;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di indire una procedura negoziata mediante pubblicazione sul sito istituzionale e lettera di invito a n. 10 Dite specializzate, come da elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), per il nolaggio a lungo termine di n. 2 autovetture occorrenti per l'espletamento dei compiti di istituto, approvando all'uopo la documentazione di gara, come allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B)
- 2) Di riservare ad atto successivo, ad intervenuta aggiudicazione, l'impegno della spesa derivante dal presente atto, complessivamente presunta in €. 35.000,=
- 3) Di pubblicare il bando di che trattasi sul sito istituzionale
- 4) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire ed il suo oggetto sono quelli di cui in premessa;
 - il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dal bando e relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- 5) Di riservare all'atto di aggiudicazione l'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto;
- 6) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
 - b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - c) non risulterà necessaria la nomina della commissione giudicatrice trattandosi di gara svolta con il criterio del minor prezzo.

IL DIRETTORE

(M. FERRARI)

Acc. A) d Det. n. 368 del 11/3/19

**IL BANDO VIENE PUBBLICATO SUL SITO DELL'ENTE E TRASMESSO
individualmente ALLE SEGUENTI DITTE SPECIALIZZATE DI CUI SI E' A
CONOSCENZA**

REN CAR S.r.l.
PIAZZA ORSI MOSE' 4
28845 DOMODOSSOLA (VB)
m.clara@ren-car.it

LEASYS S.P.A.
CORSO AGNELLI 200, PORTA 4
10135 TORINO
roberta.ettorre@leasys.com

MIGLIASSO BRUNO
CORSO MONCALIERI, 258/E
10133 TORINO
bruno.migliasso@libero.it

AUTOINGROS TORINO
C.A. SIG. PIOVANO
CORSO ROSSELLI 179
10141 TORINO
giampiero.piovano@autoingros.it

AUTOMART S.A.S.
VIA ALLE BRUGHIERE, 21
28882 CRUSINALLO DI OMEGNA (VB)
marcorent@alice.it

OLMEDO AMBULANCE DIVISION
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 9,
42025 Cavriago (RE)
info@olmedospa.it

AUTOSALONE RUFFINATTO
Strada Torino, 19
10040 CUMIANA (TO)
info@autosaloneruffinatto.it

SPECIALCAR
Viale dell'Artigianato 10
28845 DOMODOSSOLA
INFO@SPECIALCARGROUP.IT

ORION SRL
Via dei Gelsi 14
50041 CALENZANO (FI)
info@orion-veicolispeciali.it

ALEA ITALIA SRL
Strada Genova 299
10024 MONCALIERI (TO)
aleaitalia@legalmail.it



Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciiss-ossola.it www.ciiss-ossola.it

Acc. B) & Det. n. 368 del 11/3/15

Settore Segreteria

LI _____

Protocollo _____

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE RELATIVO A N. 2 AUTOVETTURE - CIG: Z4929B979D

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Modello di Istanza di ammissione alla gara e di offerta economica
2. Allegato 2: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vigente Codice contratti) e estratto D.Lgs. 165/2001
3. Allegato 3 : Disciplinare di gara

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (CISS-OSSOLA)
Via Mizzoccola 28 - 28845 Domodossola (VB)
Tel. 0324/52598 interno 1
Codice A.U.S.A.: 0000271934
Mail: segreteria@ciiss-ossola.it PEC: ciiss@pec.ciiss-ossola.it
Fax: 0324/575770

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI che è altresì Direttore dell'esecuzione se del caso.

DURATA DELL'APPALTO

Vedi disciplinare

OGGETTO DELL'APPALTO/PRESTAZIONI RICHIESTE

Vedi disciplinare

VALORE DELL'APPALTO

Presunto in €. 35.000

/.



Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S. - OSSOLA)
Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA
C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciiss-ossola.it www.ciiss-ossola.it

/.

PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patiti e condizioni o più favorevoli.

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (v. allegato 2)
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano ottenuto incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (v. allegato 2)

TERMINI E MODALITÀ DI RECEZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì ore 9/11 e 14.30-16.30; venerdì ore 9/11) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA, Via Mizzoccola 28 - 28844 Domodossola (VB) entro e non oltre le ore 11:00 di **giovedì 26 settembre 2019**.

Il personale addetto fasciata riceverà nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA NOLEGGIO AUTOVETTURE"**.

Il plico dovrà contenere al suo interno l'istanza di ammissione e l'offerta economica redatte utilizzando il Modello Allegato n. 1
Allo stesso deve essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo e avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa e compatibile con le disponibilità economiche del CISS Ossola.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

/.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C.I.S.S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

./

COMPENSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il pagamento sarà subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal CISS OSSOLA tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell'incarico affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente disciplinare, inerente o conseguente allo stesso.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, il CISS OSSOLA richiederà di provvedere agli adempimenti contrattuali a mezzo lettera raccomandata A/R, fissando un termine congruo rispetto alla fattispecie. In caso di persistenza dell'inadempimento il CISS OSSOLA applicherà una penale sino ad un valore complessivo del 20% del valore dell'appalto. In caso di reiterazione od in caso di particolare gravità dell'inadempimento il CISS OSSOLA avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con lettera raccomandata A/R, senza diritto a risarcimento alcuno per l'aggiudicatario.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" s'informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per eventuale successiva stipula e gestione del presente incarico.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario—Foro competente di Verbania.

NORME GENERALI

I documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata

Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara.

Non sono ammesse offerte, parziali, incomplete, condizionate o con riserva.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

IL DIRETTORE/RUP
(MAURO FERRARI)



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 1

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE RELATIVO A N. 2 AUTOVETTURE

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Partita Iva (se posseduta)

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita..... Cittadinanza

Via..... N.....

Cap Città

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail:

in nome proprio

(oppure, in caso di Operatore Economico non individuale) per conto della Ditta

Con sede in _____ Via _____

Codice Fiscale _____

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

DICHIARA

1. l’assenza di cause di esclusione di cui al bando di gara;
2. di consentire l’utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell’affidamento dell’incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

E PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

relativa al **PREZZO della RATA MENSILE PER CIASCUN VEICOLO, IVA ESCLUSA**

(in cifre) _____

(in lettere) _____

Percentuale di IVA applicata: _____

E, a tal fine, **DICHIARA**

- che l'importo offerto è remunerativo ed onnicomprensivo;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità

ALL. 2

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((()) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti pubblici pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis)) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informativo;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di instestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa. i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifici la sussistenza del medesimo requisito; j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indirizzi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)). 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerate adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE RELATIVO A N. 2 AUTOVETTURE

ALLEGATO 3: DISCIPLINARE DI GARA

La durata del NOLEGGIO sarà di CINQUE ANNI (60 mesi) a decorrere dalla data di consegna di ciascun veicolo.

La percorrenza complessiva dei 2 veicoli è presunta annualmente in Km. 35.000.

L'ordine di fornitura sarà trasmesso entro martedì 1 ottobre 2019 alla mail/pec indicata dall'offerente

Si richiede:


- comunicazione via mail dei numeri di targa entro le ore 11:00 del 31 ottobre 2019 (per esigenze correlate alla fornitura delle carte carburante)
- la consegna presso la nostra sede di Domodossola, Via Mizzoccola 28, previa comunicazione via mail con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso, in giorno lavorativo fra lunedì 18 novembre e giovedì 21 novembre 2019, fra le ore 9:00 e le ore 15:00

La consegna oltre la data limite non sarà accettata in quanto comporterebbe una interruzione nei servizi dell'Ente appaltante.

Caratteristiche richieste:

- * Modello: utilitaria 5 posti e 5 porte
- * Alimentazione: benzina, oppure: benzina piu' GPL, oppure: gasolio
- * Colore identico per tutti i veicoli
- * Autoradio
- * Condizionatore di serie
- * Sensori di parcheggio posteriori
- * Ruota di scorta
- * Tappetini in gomma
- * Segnale di pericolo (triangolo)
- * Giubbotto fluorescente
- * Ogni altra dotazione prevista dal Codice della Strada compreso airbag
- * Servizio di assistenza ubicato a Domodossola (VB) o in località distante non oltre Km. 20 da Domodossola. In caso di richiesta di autorizzazione a riparazione per manutenzione ordinaria o straordinaria, da effettuarsi presso le Ditte indicate dall'offerente, risposta entro il terzo giorno lavorativo successivo.

./.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

./.

* fornitura di un treno di gomme termiche e di un treno di gomme estive, con impegno a forniture sostitutive in caso di usura oltre i limiti di legge durante il periodo di noleggio, indipendentemente dalle effettive percorrenze.

Si chiede di fornire in allegato all'offerta dettagli circa:

- marca e modello del veicolo proposto
- tipo di alimentazione
- condizioni kasko;
- eventuali franchigie per assicurazioni;
- condizioni per l'eventuale maggiore/minore percorrenza chilometrica rispetto a quella stimata;
- condizioni per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria (tempistica, autorizzazioni, veicoli sostitutivi, franchigie)
- condizioni praticate in caso di fermo veicolo oltre i 10 giorni (eventuale veicolo sostitutivo)